

# CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 5 DEL 11 FEBBRAIO 2022

## LA SETTIMANA IN BREVE

### ■ LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA

## LA SCHEDA INFORMATIVA

### ■ **BONUS MOBILI: LE NOVITA' INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2022**

La Legge di Bilancio 2022 ha confermato l'agevolazione relativa al cosiddetto "Bonus Mobili" per gli interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. La detrazione pari al 50% delle spese sostenute è da ripartire in dieci quote annuali di pari importo a fronte però di una significativa riduzione del limite agevolabile.

### ■ **RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI INTERESSE STORICO-ARTISTICO**

L'art 65-bis del Decreto Sostegni Bis ha istituito il "Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico soggetti alla tutela prevista dal Codice dei beni culturali e del paesaggio". Il Decreto Ministeriale 346 del 6 ottobre 2021, individua i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo nonché le procedure per l'accesso alle relative risorse. Per beneficiarne, è necessario inviare una domanda al Ministero dal 1° febbraio al 28 febbraio dell'anno successivo. Il 14 dicembre 2021 il Ministero con comunicato stampa apposito aveva pubblicato il modulo di domanda e gli elementi da allegare alla richiesta.

### ■ **AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE CREATIVE**

Con il D.M. 19.11.2021, pubblicato nella G.U. n. 27 del 02.02.2022, sono state definite alcune misure agevolative a favore, in particolar modo (ma non solo), delle piccole e medie imprese creative, con uno stanziamento di 20 milioni di euro per ognuno degli anni 2021 e 2022. Si tratta di disposizioni volte a favorire la nascita e lo sviluppo di imprese che esercitano determinate attività o che, in ogni caso, operano nel relativo contesto.

## AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

### ■ **5 PER MILLE CULTURA: NUOVE ISCRIZIONI ENTRO IL 28 FEBBRAIO**

Entro il 28 febbraio 2022 gli enti senza scopo di lucro legalmente riconosciuti, che svolgono attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali, che intendono beneficiare del riparto del 5xmille destinato alla cultura, relativo all'anno finanziario 2022, devono presentare istanza di iscrizione nell'apposito elenco tenuto dal MiC, esclusivamente per via telematica, mediante apposita procedura accessibile dal sito web del Ministero della cultura.

## PRASSI DELLA SETTIMANA

### ■ **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

## SCADENZARIO

### ■ **SCADENZARIO DAL 11.02.2022 AL 25.02.2022**

## LA SETTIMANA IN BREVE

*Segue la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.*

### **IVA e imposte indirette e di bollo 2022: chiarimenti dell'Agenzia**

È stata pubblicata la **Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 04 febbraio 2022 n. 3** contenente i chiarimenti sulle principali **novità in materia di:**

- ♦ **IVA,**
- ♦ **imposte di registro, ipotecaria e catastale**
- ♦ **e imposta di bollo**

contenute nella Legge di Bilancio 2022 (n. 234/2021). Inoltre, la circolare indica i termini di **proroga stabiliti per le seguenti agevolazioni:**

- ♦ Per tutto il 2022 prevista l'esenzione dall'imposta di bollo per i certificati rilasciati in modalità telematica, in precedenza prevista solo per l'anno 2021.
- ♦ Prorogate al 31 dicembre 2022 le agevolazioni previste per l'acquisto della "prima casa" da parte dei soggetti under 36 (in precedenza previste per gli atti stipulati sino al 30 giugno 2022).
- ♦ Prorogata per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, la riduzione dell'aliquota IVA al 5% per il gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali con riferimento alle somministrazioni contabilizzate nelle fatture emesse.
- ♦ Estesa a tutto il 2022 la percentuale di compensazione del 9,5% applicabile alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina.
- ♦ Per tutto il 2022 si applica l'esenzione dall'imposta di bollo sulle convenzioni per i tirocini di formazione e orientamento di cui all'articolo 18 della legge n. 196/1997.

### **Mascherine all'aperto stop dall'11 febbraio. Nuova ordinanza**

È stata pubblicata il 9 febbraio 2022 in Gazzetta, l'Ordinanza del Ministro della Salute, la quale prevede di togliere le mascherine all'aperto dal prossimo 11 febbraio ([scarica qui l'Ordinanza](#)). Infatti, al 31 marzo 2022 è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private, mentre all'aperto è sufficiente avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli laddove si configurino assembramenti o affollamenti. Va ricordato che non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

- ♦ i bambini di età inferiore ai sei anni;
- ♦ le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile;
- ♦ i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

### **Invio spese sanitarie: semestrale anche per il 2022**

Per il 2022, la trasmissione dei dati delle spese sanitarie del 2022, resta semestrale, con le seguenti scadenze:

- ♦ spese sostenute nel **primo semestre 2022**, invio **entro il 30 settembre 2022**,



- ♦ spese sostenute nel **secondo semestre 2022**, invio **entro il 31 gennaio 2023**.

Lo ha definito la Ragioneria Generale dello Stato, con la pubblicazione in GU del Decreto Ministeriale del 2 febbraio 2022.

### **Credito di imposta erogazioni liberali per bonifiche ambientali**

Pubblicato in GU n. 32 dell'8 febbraio 2022 il DPCM di attuazione del credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro, per interventi su edifici e terreni pubblici, ai fini:

- ♦ della bonifica ambientale,
- ♦ della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico,
- ♦ della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate
- ♦ del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica.

In particolare, il credito d'imposta è riconosciuto

- ♦ alle persone fisiche fiscalmente residenti nel territorio italiano;
- ♦ agli enti non commerciali,
- ♦ ai soggetti titolari di reddito d'impresa, nonché alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti.

### **Autoliquidazione INAIL scadenze del 16 febbraio 2022**

Il prossimo 16 febbraio 2022 scade il termine di versamento in soluzione unica o della prima rata dei premi dovuti per l'autoliquidazione Inail 2021/2022. Sono interessati tutti i datori di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e gli artigiani senza dipendenti. Vanno versati:

- ♦ il premio anticipato per l'anno in corso sulla base del tasso comunicato dall'Inail, e
- ♦ il conguaglio dell'anno precedente sulla base delle retribuzioni effettive del 2021.

Sono esclusi invece gli altri premi speciali unitari, come quelli per gli alunni/studenti, i pescatori e i facchini. Il premio va versato con:

- ♦ **il Modello F24 per i datori privati, o**
- ♦ **il Modello di pagamento F24 EP nel caso di enti e organismi pubblici.**

ATTENZIONE È possibile la compensazione di eventuali crediti con altri debiti per premi e accessori Inail, purché non iscritti a ruolo esattoriale.

Si ricorda che il premio può essere pagato anche, in quattro rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale, dandone comunicazione con i servizi telematici. In questo caso sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato. Le scadenze da ricordare sono: I rata, 16 febbraio - II rata, 16 maggio - III rata, 16 agosto differita al 20 agosto (art. 3-quater, d.l. 16/2012 convertito dalla l. 44/2012) - IV rata, 16 novembre.

Sempre entro il 16 febbraio va inviata la richiesta motivata di riduzione delle retribuzioni presunte nel caso in cui il datore ritenga di erogare nell'anno un importo inferiore a quello corrisposto nel 2021. (cd. Riduzione presunta) ad esempio per riduzioni dell'attività.

### **Tasse universitarie non statali: ecco le detrazioni per il 2021**

Pubblicato in GU il Decreto del Ministero della Università del 23 dicembre 2021 con l'individuazione degli importi delle tasse e dei contributi di iscrizione alle Università non statali ai fini della detrazione dall'imposta lorda sui redditi dell'anno 2021. In particolare, la spesa relativa alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza dei

- ♦ corsi di laurea,
- ♦ corsi di laurea magistrale
- ♦ corsi di laurea magistrale a ciclo unico

delle università non statali, detraibile dall'imposta lorda sui redditi dell'anno 2021, è definita negli importi massimi indicati nella seguente tabella:

| Area disciplinare corsi di istruzione | Zona geografica nord | Zona geografica centro | Zona geografica sud e isole |
|---------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|
| Medica                                | 3.900                | 3.100                  | 2.900                       |
| Sanitaria                             | 3.900                | 2.900                  | 2.700                       |
| Scientifico/tecnologica               | 3.700                | 2.900                  | 2.600                       |
| Umanistico/sociale                    | 3.200                | 2.800                  | 2.500                       |


Concludiamo informando che: **dal 10 febbraio e fino al 10 marzo 2022 è possibile inoltrare le domande per il tax credit manifesti pubblicitari** riservato a:

- ♦ titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati,
- ♦ destinati all'affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi.

La comunicazione deve essere presentata all'Agenzia delle entrate, in via telematica sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

## "BONUS MOBILI" - LE NOVITA' INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2022


La **Legge di Bilancio 2022** ha confermato l'agevolazione relativa al cosiddetto "**Bonus Mobili**" per gli **interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici**. La **detrazione pari al 50% delle spese sostenute** è da ripartire in dieci quote annuali di pari importo a fronte però di una significativa **riduzione del limite agevolabile**.

| BONUS MOBILI 2022 |  |
|-------------------|--|
| BONUS MOBILI      | <p>La Legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234 del 30 dicembre 2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2021, n. 310), ha riconfermato <b>la detrazione del 50% per le spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici</b> destinati all'arredo di immobili oggetto di interventi di ristrutturazione ai sensi dell'art. 16-bis del Tuir.<sup>1</sup>.</p> <p>L'agevolazione "<b>Bonus Mobili</b>", <b>disciplinata dall'art. 16, co. 2, D.L. 63/2013</b>, è stata <b>prorogata fino al 2024</b> con delle modifiche al limite di spesa agevolabile per gli anni 2022, 2023 e 2024. Per l'anno 2022 il <b>limite di spesa agevolabile</b> è stato ridotto a 10.000 euro, mentre per gli anni <b>2023 e il 2024 sarà pari a 5.000 euro</b><sup>2</sup>.</p> <p> Si ricorda che nel 2021 il limite massimo di spesa era pari a 16.000 euro.</p> <p>La fruizione dell'agevolazione in esame, relativa all'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, è possibile solamente nel caso in cui siano realizzati degli interventi di ristrutturazione edilizia.</p> <p><b>La data dell'inizio dei lavori di ristrutturazione dovrà precedere quella in cui avviene l'acquisto dei beni agevolabili.</b> A tal riferimento il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011, stabilisce che <b>la data di avvio potrà essere provata:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ dalle abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalle norme edilizie,</li> <li>◆ dalla comunicazione preventiva all'Asl,</li> <li>◆ da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà<sup>3</sup>.</li> </ul> |
| SPESE AGEVOLABILI | <p><b>Per quanto riguarda i beni agevolabili, la detrazione spetta in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>Mobili nuovi;</b></li> <li>◆ <b>Grandi elettrodomestici.</b></li> </ul> <p>I grandi elettrodomestici, per i quali è obbligatoria l'etichetta energetica, devono essere di classe non inferiore:</p>  |

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 16-bis del Tuir (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986: "Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici")


<sup>2</sup> Legge n. 234 del 30 dicembre 2021, "Legge di Bilancio 2022", art. 1, comma 37, lett. b, n. 2

<sup>3</sup> DPR 445/2000, articolo 47

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
|                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ alla classe A per i forni;</li> <li>✓ alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie;</li> <li>✓ alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo oggetto di ristrutturazione.</li> </ul> <p>L'acquisto di <b>grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica</b> è agevolabile solo per quella tipologia che non sia ancora previsto l'obbligo di etichetta energetica.</p> <p>Tra i beni agevolabili, a titolo d'esempio, rientrano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>Mobili:</b> letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini;</li> <li>◆ <b>Elettrodomestici:</b> frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavasciuga e asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, forni a microonde, piastre riscaldanti elettriche<sup>4</sup>.</li> </ul> <p>Nell'importo delle spese agevolabili vengono considerate anche quelle sostenute per <b>il trasporto e il montaggio dei beni acquistati</b>, purché le stesse siano state sostenute con <b>modalità di pagamento rintracciabili</b>.</p>   |
| <p><b>INTERVENTI EDILIZI</b></p> | <p>Per poter fruire dell'agevolazione in oggetto i beni devono essere acquistati a fronte di ulteriori interventi quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ manutenzioni straordinarie;</li> <li>◆ restauro e risanamento conservativo;</li> <li>◆ ristrutturazione edilizia.</li> </ul> <p> <b>I lavori di manutenzione ordinaria su singoli appartamenti</b> (per esempio, tinteggiatura di pareti e soffitti, sostituzione di pavimenti, sostituzione di infissi esterni) <b>non danno diritto al bonus</b>.<sup>5</sup></p> <p><b>I lavori di manutenzione ordinaria su parti condominiali</b> danno invece <b>diritto al bonus</b> e sono ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ tinteggiatura di pareti e soffitti;</li> <li>◆ sostituzione di pavimenti;</li> <li>◆ rifacimento di intonaci;</li> <li>◆ sostituzione tegole e rinnovo delle impermeabilizzazioni.</li> </ul> <p><b>I lavori di manutenzione straordinaria</b> che danno diritto al bonus, invece, possono essere a titolo di esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ installazione di ascensori e scale di sicurezza;</li> <li>◆ realizzazione dei servizi igienici;</li> <li>◆ sostituzione della caldaia.</li> </ul> <p><b>Interventi di restauro e risanamento conservativo</b> possono essere relativi all'adeguamento delle altezze dei solai (nel rispetto delle volumetrie esistenti) e al ripristino dell'aspetto storico-architettonico di un edificio.</p> |

<sup>4</sup> Agenzia delle Entrate, "L'Agenzia informa: Bonus mobili ed elettrodomestici", febbraio 2020.

<sup>5</sup> Agenzia delle Entrate, "L'Agenzia informa: Bonus mobili ed elettrodomestici", febbraio 2020.

|  |  |
|--|--|
|  | <p><b>Non</b> sono compresi tra gli interventi che <b>danno diritto al bonus nemmeno</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ quelli finalizzati all'adozione di misure dirette a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (a meno che non siano inquadrabili tra gli interventi edilizi delle tipologie agevolabili);</li> <li>♦ la realizzazione di posti auto o box pertinenziali.</li> </ul>  |
| <b>PAGAMENTI E DOCUMENTI DA CONSERVARE</b>     | <p>Per poter fruire dell'agevolazione occorre effettuare i pagamenti attraverso bonifico bancario o carta di debito o credito. L'agevolazione non è concessa a fronte di pagamento con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.</p> <p>La detrazione è ammessa anche se i beni sono acquistati con un finanziamento a rate, a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con le stesse modalità indicate e il contribuente abbia una copia della ricevuta del pagamento. In questo caso, l'anno di sostenimento della spesa sarà quello di effettuazione del pagamento da parte della finanziaria.</p> <p><b>Tra le modalità di pagamento ammesse</b> per l'agevolazione delle spese di trasporto e montaggio dei beni rientrano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ il bonifico;</li> <li>♦ l'utilizzo di carte di credito e di debito.</li> </ul> <p><b>I documenti che dovranno essere conservati</b>, a fronte di eventuali controlli, sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ la ricevuta del bonifico;</li> <li>♦ ricevuta di avvenuta transazione (per i pagamenti con carta di credito o di debito);</li> <li>♦ la documentazione di addebito sul conto corrente;</li> <li>♦ le fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti.</li> </ul> |
| <b>PIÙ INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE</b>      | <p>Il soggetto che, con riferimento a <b>più unità immobiliari, esegue più interventi di ristrutturazione sulle stesse</b> avrà <b>diritto a beneficiare più volte dell'agevolazione</b>. I lavori di ristrutturazione saranno agevolabili nel <b>limite di spesa dell'anno di competenza</b>.</p> <p> L'acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se i beni sono destinati ad arredare un ambiente, dello stesso immobile, che non sia quello nel quale sono realizzati gli interventi di ristrutturazione edilizia (ad esempio: ristrutturazione del bagno e acquisto mobile per la camera da letto).</p> <p>La detrazione può essere fruita anche nel caso di mobili e grandi elettrodomestici <b>acquistati all'estero</b>.</p>   |
| <b>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CONDOMINIALI</b> | <p>Quando si effettua un intervento sulle parti condominiali (per esempio, guardiole, appartamento del portiere, lavatoi), i condòmini hanno diritto alla</p>  |

|   |   |
|---|---|
|   | <p>detrazione, ciascuno per la propria quota, solo per i beni acquistati e destinati ad arredare queste parti. Il bonus non è concesso, invece, se acquistano arredi per la propria abitazione.</p>   |
| <p><b>LAVORI DI "MERA PROSECUZIONE"</b></p> | <p>La Legge di Bilancio 2022, in merito ai lavori di "mera prosecuzione" cita quanto segue<sup>6</sup>:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>[...]. Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nell'anno precedente a quello di acquisto, ovvero iniziati nell'anno precedente a quello dell'acquisto e proseguiti in detto anno, <b>il limite di spesa di cui al secondo periodo è considerato al netto delle spese sostenute nell'anno precedente per le quali si è fruito della detrazione</b>".</p> </div> <p><b>ESEMPIO</b></p> <p>Nel 2021 Tizio ha eseguito lavori di ristrutturazione edilizia all'interno dei quali ha acquistato un mobile del valore di 12.000 euro che ha provveduto a pagare in due rate di pari importo: la prima a fine 2021 e la seconda a febbraio 2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Inizio lavoro ristrutturazione edilizia nel 2021</li> <li>◆ Acquisto mobile agevolabile nel 2021 di prezzo pari a 12.000 euro.</li> <li>◆ Pagamento mobile in 2 rate, una nel 2021 e l'altra nel 2022, pari importo di 6.000 euro.</li> <li>◆ Importo massimo agevolabile di 10.000 euro nel 2022.</li> <li>◆ Il contribuente fruisce di una detrazione al 50%: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ per l'intero importo pagato nel 2021: 6.000 euro.</li> <li>✓ per un importo limitato nel 2022: (10.000 – 6.000) = 4.000 euro.</li> </ul> </li> </ul> <p>Come risultato, per un importo, riferito al 2022, pari a 2.000 euro (6.000 – 4.000), il contribuente non potrà ottenere la detrazione al 50%.</p> |
| <p><b>COMUNICAZIONE ENEA</b></p>            | <p><b>Dal 1° gennaio 2018 è necessario comunicare all'ENEA</b> (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) <b>gli acquisti di alcuni elettrodomestici per i quali si può usufruire del bonus</b> (forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga, lavatrici, asciugatrici). Per quanto riguarda le informazioni relative all'invio della comunicazione <b>è possibile consultare il sito dell'ENEA al seguente link</b> <a href="http://www.acs.enea.it/ristrutturazioni-edilizie/">http://www.acs.enea.it/ristrutturazioni-edilizie/</a>.</p>   |

<sup>6</sup> Legge n. 234 del 30 dicembre 2021, "Legge di Bilancio 2022", art. 1, comma 37, lett. b, n. 2




## RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI INTERESSE STORICO-ARTISTICO

L'art 65-bis del Decreto Sostegni Bis<sup>7</sup> ha istituito il "Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico soggetti alla tutela prevista dal Codice dei beni culturali e del paesaggio<sup>8</sup>".

Il [Decreto Ministeriale 346 del 6 ottobre 2021](#), individua i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo nonché le procedure per l'accesso alle relative risorse. Per beneficiarne, è necessario inviare una **domanda al Ministero dal 1° febbraio al 28 febbraio dell'anno successivo**. Il 14 dicembre 2021 il Ministero con comunicato stampa apposito aveva pubblicato [il modulo di domanda](#) e gli [elementi da allegare](#) alla richiesta.

In questa scheda riiepiloghiamo la disciplina.

| RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI INTERESSE STORICO-ARTISTICO |   |
|---|---|
| <b>BENEFICIARI</b>                                    | <p>Alle persone fisiche soggetti passivi dell'imposta<sup>9</sup> che detengono a qualsiasi titolo gli immobili di interesse storico e artistico <b>è riconosciuto un credito d'imposta per le spese sostenute negli anni 2021 e 2022</b> per interventi, autorizzati ai sensi dell'articolo 21 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, <b>volti alla</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>manutenzione,</b></li> <li>◆ <b>protezione</b></li> <li>◆ <b>e restauro dei predetti immobili.</b></li> </ul> <p> Il credito spetta a condizione che l'immobile non sia utilizzato nell'esercizio di impresa.</p> |
| <b>MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA</b>                   | <p>Il credito d'imposta è <b>riconosciuto nella misura del 50% dei costi sostenuti</b> dalle persone fisiche per</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ gli interventi conservativi</li> <li>◆ realizzati negli anni 2021 e 2022,</li> <li>◆ <b>fino a un importo massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun immobile</b></li> <li>◆ e comunque nel <b>limite di spesa di 1 milione di euro</b> per ciascuno degli anni 2021 e 2022, fino ad esaurimento delle risorse disponibili in ciascun periodo di imposta.</li> </ul>   |
| <b>SPESE ELEGGIBILI</b>                               | <p>Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono eleggibili le spese, effettivamente sostenute dalle persone fisiche, per i seguenti interventi:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> restauri di cui all'articolo 29 del Codice dei beni culturali e del paesaggio </div>   |

<sup>7</sup> DL 73/2021 convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106

<sup>8</sup> di cui al D. Lgs 42/2004

<sup>9</sup> di cui all'articolo 2 del TUIR. 1. Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. 2-bis. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

|   |  |                    |   |                     |  |                 |  |
|---|--|--------------------|---|---------------------|--|-----------------|--|
|   | <p>impianti che concorrono ad un miglioramento della sicurezza e della conservazione del bene, con esclusione di quelli di mero adeguamento funzionale e tecnologico</p> <p>eliminazione delle barriere architettoniche</p> <p>Si considerano effettivamente sostenute le spese attestate a tal fine da <b>un professionista qualificato</b> ai sensi della normativa vigente.</p> <p>Ricordiamo che, in base a quanto previsto dall'articolo 29 del Codice dei beni culturali e del passaggio:</p> <table border="1" data-bbox="427 589 1447 1133"> <tr> <td data-bbox="427 589 643 678"><b>PREVENZIONE</b></td><td data-bbox="644 589 1447 678">si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto</td></tr> <tr> <td data-bbox="427 680 643 857"><b>MANUTENZIONE</b></td><td data-bbox="644 680 1447 857">si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti</td></tr> <tr> <td data-bbox="427 860 643 1133"><b>RESTAURO</b></td><td data-bbox="644 860 1447 1133">si intende l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale</td></tr> </table> | <b>PREVENZIONE</b> | si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto | <b>MANUTENZIONE</b> | si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti | <b>RESTAURO</b> | si intende l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale |
| <b>PREVENZIONE</b>  | si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto  |                    |   |                     |  |                 |  |
| <b>MANUTENZIONE</b>   | si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti   |                    |   |                     |  |                 |  |
| <b>RESTAURO</b>   | si intende l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale   |                    |   |                     |  |                 |  |
| <p><b>MODALITÀ DI UTILIZZO, CUMULABILITÀ E CESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA</b></p> | <p>Il credito d'imposta ha le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ <b>è indicato nella dichiarazione</b> dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data del provvedimento di riconoscimento del beneficio.</li> <li>♦ <b>è utilizzabile esclusivamente in compensazione<sup>10</sup></b> a decorrere dal decimo giorno successivo alla comunicazione del riconoscimento dell'agevolazione. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.</li> <li>♦ Il credito d'imposta non <b>è cumulabile con altri contributi</b> o finanziamenti pubblici e con la detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera g), del TUIR.</li> <li>♦ I <b>beneficiari possono optare per la cessione</b>, anche parziale, del credito d'imposta ad altri soggetti, compresi istituti di credito e intermediari finanziari, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile. Il credito non può essere oggetto di ulteriori operazioni di cessione.</li> </ul>  |                    |   |                     |  |                 |  |
| <p><b>PROCEDURA DI ACCESSO E RICONOSCIMENTO DEL CREDITO</b></p>                   | <p>Le istanze per il riconoscimento del credito d'imposta devono essere <b>presentate in via telematica, dal 1° al 28 febbraio dell'anno successivo</b> a quello in cui è stata sostenuta la spesa per la realizzazione dell'intervento conservativo via PEC, all'indirizzo</p> <p><a href="mailto:fondorestauro@mailcert.beniculturali.it">fondorestauro@mailcert.beniculturali.it</a></p>  |                    |   |                     |  |                 |  |

<sup>10</sup> ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

mediante [l'apposito modulo](#) e unitamente alla [documentazione richiesta](#) prevista dal comunicato Ministero della Cultura del 14 dicembre 2021.

Nell'istanza, sottoscritta digitalmente dal richiedente, devono essere indicati:

|   |
|---|
| <b>Domanda in carta da bollo</b> compilata con l'indicazione delle generalità, della residenza e del codice fiscale del richiedente, sottoscritta digitalmente  |
| Estremi del <b>provvedimento di tutela</b>  |
| <b>Copia del provvedimento di autorizzazione</b> del progetto di restauro, rilasciato ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs.42/2004  |
| Dichiarazione di <b>assenza contributi o contributi goduti</b>  |
| . Dichiarazione <b>dei contributi pubblici o privati goduti</b> , riferiti ai lavori oggetto della richiesta e dei relativi importi   |
| Dichiarazione di inizio e di fine dei lavori a firma dall'architetto DD.LL  |
| <b>Consuntivo di spesa giurato</b> a firma dall'architetto DD.LL., con l'indicazione degli interventi realizzati al 31/12/202_ (in forma di computo metrico estimativo redatto sulla base di prezzi ufficiali ed eventuale analisi dei prezzi). |
| <b>Elenco delle lavorazioni</b> , ciascuna con il relativo costo, per le quali si chiede il credito d'imposta a firma dall'architetto DD.LL   |
| <b>Documentazione fotografica</b> a consuntivo  |

Per quanto riguarda la tempistica:

- ♦ Entro i dieci giorni successivi alla data di scadenza di presentazione delle istanze, la DG ABAP le trasmette alle Soprintendenze archeologia belle arti e paesaggio territorialmente competenti sulla base dell'ubicazione del bene.
  - ♦ Le Soprintendenze curano l'istruttoria delle istanze trasmesse, verificandone l'ammissibilità, anche in ragione dei requisiti previsti dal presente decreto.
  - ♦ Entro sessanta giorni dalla data di trasmissione delle istanze da parte della DG ABAP, ciascuna Soprintendenza comunica alla stessa Direzione generale l'esito dell'istruttoria e indica l'ammontare complessivo delle spese ammesse al beneficio.
1. Entro i successivi sessanta giorni, con provvedimento del Direttore generale è riconosciuto il credito d'imposta, secondo l'ordine di presentazione delle richieste, fino a esaurimento delle risorse disponibili. La DG ABAP, prima della comunicazione ai soggetti beneficiari, trasmette all'Agenzia delle entrate, secondo le modalità concordate con l'Agenzia medesima, i dati dei soggetti ai quali è stato riconosciuto il credito d'imposta, con i relativi importi, nonché le eventuali variazioni o revoche intervenute, anche con riferimento alle cessioni effettuate ai sensi dell'articolo 6, comma 7.

**CONTROLLI E  
PROCEDURE DI  
RECUPERO DEL**

Le Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio **eseguono controlli a campione** al fine di accertare i casi di indebita fruizione, anche parziale, del



|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>CREDITO<br/>D'IMPOSTA</b> | <p>credito d'imposta. In tali casi, il Ministero<sup>11</sup> recupera il relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate</p> <ul style="list-style-type: none"><li>♦ comunica telematicamente al Ministero della cultura l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta, accertata nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo.</li><li>♦ trasmette in via telematica al Ministero della cultura, entro il mese di marzo di ciascun anno l'elenco dei beneficiari che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta nell'anno solare precedente, con i relativi importi.</li></ul> |
|------------------------------|--|

<sup>11</sup> ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73

## AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE CREATIVE

Con il **D.M. 19.11.2021**, pubblicato nella G.U. n. 27 del 02.02.2022, sono state definite alcune **misure agevolative** a favore, in particolar modo (ma non solo), delle **piccole e medie imprese creative**, con uno stanziamento di **20 milioni di euro** per ognuno degli **anni 2021 e 2022**. Si tratta di disposizioni volte a favorire la **nascita** e lo **sviluppo** di **imprese** che esercitano **determinate attività** o che, in ogni caso, operano nel relativo contesto. Vediamo insieme un riassunto delle agevolazioni.

| AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE CREATIVE |  |
|--------------------------------------|--|
| PREMESSA                             | <p>La legge di Bilancio 2021<sup>12</sup> ha istituito un fondo per le <b>piccole e medie imprese creative</b>, con una dotazione di <b>20 milioni di euro</b> per gli <b>anni 2021 e 2022</b>, al fine di promuovere la nuova imprenditorialità e lo <b>sviluppo di imprese del settore creativo</b>. Tale obiettivo viene raggiunto, in particolare, attraverso l'erogazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ <b>contributi a fondo perduto;</b></li> <li>♦ <b>finanziamenti agevolati;</b></li> </ul> <p>e relative combinazioni, stabilendo inoltre alcune specifiche disposizioni nel caso in cui il beneficio riguardi una <b>start-up o PMI innovativa</b>.</p> <p>In questo modo si intende anche promuovere la <b>collaborazione delle imprese del settore creativo</b> con le imprese di <b>altri settori produttivi</b>.</p> <p>Per dare attuazione alle disposizioni di cui sopra è stato emanato il <b>D.M. 19.11.2021</b> che disciplina le seguenti <b>agevolazioni</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ interventi per la <b>nascita</b>, lo <b>sviluppo</b> e il <b>consolidamento delle imprese creative</b>, finalizzati alla promozione di<sup>13</sup> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ programmi di investimento realizzati da singole imprese creative;</li> <li>✓ programmi di investimento realizzati da imprese creative con una prospettiva di collaborazione rispetto ad altre imprese creative o a imprese anche non operanti nel settore creativo;</li> <li>✓ investimenti nel capitale di rischio delle imprese creative, a beneficio esclusivo di quelle che costituiscono start-up e PMI innovative;</li> </ul> </li> <li>♦ interventi per la <b>promozione della collaborazione</b> tra imprese creative e soggetti operanti in altri settori, <b>incentivando l'acquisizione dei servizi specialistici</b> che esse forniscono (tramite appositi <b>voucher</b>)<sup>14</sup>;</li> <li>♦ <b>ulteriori misure di sostegno</b> al sistema imprenditoriale del settore creativo<sup>15</sup>.</li> </ul> <p>Fatta eccezione per le "ulteriori misure di sostegno", le agevolazioni in esame sono concesse ai sensi del <b>regolamento GBER</b><sup>16</sup>, di cui le imprese</p> |


<sup>12</sup> art. 1, commi 109 e ss. della Legge 178/2020.

<sup>13</sup> capo II del Decreto, misura che ha avuto uno stanziamento pari ad euro 28 milioni di euro per il biennio 2021-2022.


<sup>14</sup> capo III del Decreto, misura che ha avuto uno stanziamento pari ad euro 10 milioni di euro per il biennio 2021-2022.

<sup>15</sup> capo V del Decreto, misura che ha avuto uno stanziamento pari ad euro 2 milioni di euro per il biennio 2021-2022.


<sup>16</sup> art. 22.

|                           |   |
|---------------------------|---|
|                           | <p>richiedenti devono soddisfare le condizioni.</p> <p>Nello specifico, la concessione dei benefici vale per le imprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ <b>non quotate;</b></li> <li>♦ di <b>micro e piccola dimensione</b><sup>17</sup>;</li> <li>♦ costituite e <b>iscritte al registro delle imprese da non più di cinque anni</b> alla data di <b>presentazione della domanda</b>;</li> <li>♦ che soddisfano gli <b>ulteriori requisiti</b> previsti dal regolamento GBER, tra cui il fatto di <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>non aver rilevato l'attività di un'altra impresa;</b></li> <li>✓ <b>non avere ancora distribuito utili;</b></li> <li>✓ <b>non essere costituite a seguito di fusione.</b></li> </ul> </li> </ul> <p> Per le imprese che, invece, <b>non rispettano le condizioni</b> di cui sopra le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del <b>Regolamento de minimis</b>.</p>  |
| <p><b>DEFINIZIONI</b></p> | <p>Ai fini delle varie misure che si esamineranno il D.M. reca, tra le altre, le seguenti <b>definizioni</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ <b>"settore creativo"</b> – il settore che comprende le attività dirette allo sviluppo, alla creazione, alla produzione, alla diffusione e alla conservazione dei <b>beni e servizi</b> che costituiscono <b>espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative</b>. In particolare, si tratta di espressioni relative ai seguenti ambiti <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Architettura</li> <li>✓ Archivi</li> <li>✓ Biblioteche</li> <li>✓ Musei</li> <li>✓ Artigianato artistico</li> <li>✓ audiovisivo (compresi cinema, televisione e contenuti multimediali)</li> <li>✓ software, videogiochi, patrimonio culturale materiale e immateriale</li> <li>✓ design</li> <li>✓ festival</li> <li>✓ musica</li> <li>✓ letteratura</li> <li>✓ arti dello spettacolo</li> <li>✓ editoria</li> <li>✓ radio</li> <li>✓ arti visive</li> <li>✓ comunicazione</li> <li>✓ pubblicità</li> </ul> </li> <li>♦ <b>"impresa creativa"</b> – l'impresa operante nel <b>settore creativo</b> la cui attività, come risultante dal registro delle imprese, è individuata da specifici <b>codici ATECO</b>, (si veda la lista in fondo alla presente scheda);</li> </ul> |

<sup>17</sup> secondo la classificazione contenuta nell'allegato I al regolamento GBER.

|   |  |
|---|--|
|   | <p>♦ <b>"progetti integrati"</b> – due o più programmi di investimento, ciascuno presentato singolarmente dalle imprese proponenti ma in <b>modo coordinato</b> con gli altri programmi facenti parte del progetto, per i quali sia individuata una <b>prospettiva di collaborazione</b>, derivante da una finalità di <b>sviluppo comune</b>, complementare o altrimenti connessa, in grado di generare <b>vantaggi competitivi</b> per le imprese proponenti in relazione all'attività oggetto dell'iniziativa.</p>  |
| INTERVENTI PER LE IMPRESE CREATIVE – SOGGETTI BENEFICIARI         | <p>Possono beneficiare delle agevolazioni per la nascita, sviluppo e consolidamento delle imprese creative sia le <b>imprese creative</b> sia <b>quelle che non risultano tali</b> – operanti in qualunque settore<sup>18</sup> – ma che partecipano a <b>progetti integrati con imprese creative</b>.</p> <p>Per accedere ai benefici le <b>imprese creative devono</b>, tra le altre cose:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ essere regolarmente <b>costituite ed essere iscritte nel registro delle imprese</b>, oppure avere almeno una sede nel territorio italiano ed essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese;</li> <li>♦ svolgere almeno <b>una delle attività economiche</b> che si vedranno;</li> <li>♦ <b>non essere in liquidazione volontaria</b> o sottoposte a <b>procedure concorsuali</b>;</li> <li>♦ non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli <b>aiuti individuati</b> quali illegali o <b>incompatibili dalla Commissione europea</b>;</li> </ul> <p>Le <b>imprese diverse da quelle creative</b>, che partecipano a progetti integrati, devono rispettare gli stessi requisiti previsti sopra – salvo quello relativo allo svolgimento di una delle attività specificamente individuate dai codici ATECO.</p> <p> Il possesso dei requisiti previsti dal Decreto deve essere <b>dimostrato alla data di presentazione della domanda</b>.</p> <p>Le agevolazioni in esame spettano anche per le <b>persone fisiche</b> che intendono <b>costituire un'impresa creativa</b>. Ciò, però, purché esse facciano pervenire, <b>entro 60 giorni</b> dal ricevimento della comunicazione di ammissione, la documentazione necessaria a <b>comprovare l'avvenuta costituzione dell'impresa</b> e il possesso di tutti i requisiti normativamente previsti.</p> |
| INTERVENTI PER LE IMPRESE CREATIVE INIZIATIVE E SPESE AMMISSIBILI | <p>Sono ammissibili i programmi di investimento volti alla <b>creazione</b>, allo <b>sviluppo</b> e al <b>consolidamento</b> delle <b>imprese creative</b>.</p> <p>I programmi di investimento di cui sopra devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ prevedere spese ammissibili di <b>importo non superiore a 500.000 euro</b>;</li> <li>♦ avere una <b>durata non superiore a 24 mesi</b>, che decorrono dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione;</li> <li>♦ riguardare</li> </ul>   |

<sup>18</sup> fatte salve le limitazioni previste dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

|   |   |
|---|---|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ per le imprese costituite da <b>non più di 5 anni</b><sup>19</sup> l'<b>avvio o lo sviluppo dell'impresa creativa</b>, oppure</li> <li>✓ per le imprese costituite da <b>più di 5 anni</b>, l'<b>ampliamento o la diversificazione della propria offerta di prodotti e servizi e del proprio mercato di riferimento</b> o l'introduzione di innovazioni ed efficientamento del processo produttivo.</li> </ul> <p>I programmi di investimento che hanno le caratteristiche richiamate possono essere presentati anche nell'ambito di <b>progetti integrati</b>.</p> <p>Le spese ammissibili, <b>sostenute e pagate direttamente dall'impresa beneficiaria</b>, riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>immobilizzazioni materiali</b>, con particolare riferimento a impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica – purché coerenti e funzionali all'attività d'impresa – a servizio esclusivo dell'iniziativa agevolata, dimensionati alla effettiva produzione ed identificabili singolarmente;</li> <li>◆ <b>immobilizzazioni immateriali</b>, necessarie all'attività oggetto dell'iniziativa agevolata, incluso l'acquisto di brevetti o acquisizione di relative licenze d'uso;</li> <li>◆ <b>opere murarie</b> nel limite del 10% del programma complessivamente considerato ammissibile;</li> <li>◆ <b>esigenze di capitale circolante</b>, nel limite del 50% delle spese e dei costi sopra riportati.</li> </ul> <p>In generale, ai fini dell'<b>ammissibilità</b> le spese devono essere contabilizzate nel rispetto delle normative di riferimento (contabili e fiscali). I beni e i servizi oggetto dell'agevolazione devono poi essere utilizzati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività d'impresa ed essere acquistati a condizioni di mercato<sup>20</sup>.</p> <p> Le spese devono essere <b>pagate tramite uno o più conti corrente ordinari intestati all'impresa beneficiaria</b>, dedicati (anche in via non esclusiva) alla realizzazione del programma di spesa.</p> <p><b>Non</b> sono comunque <b>ammissibili</b> le <b>spese</b> riferite a investimenti di mera <b>sostituzione</b> di impianti, macchinari e attrezzature e le spese relative a <b>imposte e tasse</b>.</p> <p>Sono invece <b>in ogni caso ammissibili</b> le <b>spese</b> che, in base alla data delle relative fatture o di altro documento giustificativo, risultino <b>sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda</b> di agevolazione, ovvero, per le <b>persone fisiche</b>, <b>dopo</b> la data di <b>costituzione dell'impresa</b>.</p> |
| <p><b>INTERVENTI PER LE IMPRESE CREATIVE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO E</b></p> | <p>Le agevolazioni per la realizzazione dei programmi di investimento sopra riepilogate sono concesse<sup>21</sup> fino a una <b>percentuale massima di copertura delle spese ammissibili pari all'80%</b>, come segue:</p>   |

<sup>19</sup> al momento della presentazione della domanda di agevolazione.

<sup>20</sup> nel rispetto delle indicazioni fornite dal provvedimento attuativo di cui si dirà.

<sup>21</sup> ai sensi e nei limiti della normativa in materia di aiuti di Stato.




|  |   |
|--|---|
| <b>FINANZIAMENTI AGEVOLABILI</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ una quota massima pari al <b>40%</b> delle spese ammissibili nella forma del <b>contributo a fondo perduto</b>;</li> <li>♦ una quota massima pari al <b>40%</b> delle spese ammissibili nella forma del <b>finanziamento agevolato</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ a un <b>tasso pari a 0</b> e</li> <li>✓ della <b>durata massima di 10 anni</b>.</li> </ul> </li> </ul> <p>Se l'<b>importo complessivo</b> dell'agevolazione <b>eccede gli importi massimi</b> di aiuto concedibili<sup>22</sup> l'<b>importo del contributo a fondo perduto</b> è <b>ridotto</b> al fine di garantirne il rispetto.</p> <p>Il <b>finanziamento agevolato</b> deve essere <b>restituito</b> dall'impresa beneficiaria, <b>senza interessi</b>, secondo un piano di ammortamento a <b>rate semestrali</b> costanti.</p>  |
| <b>INVESTIMENTI IN START-UP E PMI INNOVATIVE</b> | <p>Le imprese creative beneficiarie dell'agevolazione vista in precedenza, che si qualificano come <b>start-up o PMI innovative</b>, possono richiedere, a fronte di investimenti nel relativo capitale di rischio aventi le caratteristiche che si vedranno, la <b>conversione</b> di una <b>quota del finanziamento agevolato</b> concesso <b>in contributo a fondo perduto</b>.</p> <p>A questo fine l'investimento nel capitale di rischio, attuato da <b>investitori terzi</b>, deve assumere la forma di <b>investimento in equity</b> (capitale), e deve inoltre avere le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ essere effettuato <b>esclusivamente</b> nella forma del <b>conferimento in denaro</b>;</li> <li>♦ essere <b>perfezionato entro 5 anni</b> dalla data di concessione delle agevolazioni<sup>23</sup>;</li> <li>♦ essere di <b>importo non inferiore a 20.000 euro</b>;</li> <li>♦ <b>non determinare una partecipazione di maggioranza</b> nel capitale della start-up/PMI innovativa<sup>24</sup>;</li> <li>♦ essere <b>detenuto per non meno di 3 anni</b>.</li> </ul> <p>La <b>richiesta di conversione</b> delle agevolazioni <b>può essere presentata</b> dalle imprese <b>successivamente</b> alla <b>concessione</b> delle medesime e riferirsi a un'operazione di investimento nel capitale di rischio che l'impresa abbia perfezionato o intenda perfezionare successivamente alla data del provvedimento di concessione (comunque entro 5 anni, come visto in precedenza).</p> <p>Le richieste presentate a fronte di <b>operazioni già perfezionate</b> devono intervenire <b>entro 6 mesi</b> dal perfezionamento; diversamente, nel caso di richieste presentate a fronte di operazioni <b>non ancora perfezionate</b>, il perfezionamento deve avvenire <b>entro 6 mesi</b> dal <b>provvedimento di accoglimento della richiesta di conversione</b>.</p> |

<sup>22</sup> ai sensi della normativa in materia di aiuti di Stato applicabile.

<sup>23</sup> l'investimento nel capitale di rischio si intende perfezionato con il versamento all'impresa beneficiaria delle risorse destinate all'investimento stesso.

<sup>24</sup> anche per effetto della conversione di strumenti finanziari di quasi-equity eventualmente sottoscritti

|   |  |
|---|--|
|   |  <p>Il finanziamento agevolato è <b>convertibile in contributo a fondo perduto</b> per un importo pari al <b>50% delle somme apportate</b> dagli investitori terzi e, comunque, fino alla <b>misura massima del 50% del finanziamento concesso</b>. La <b>restante quota</b> di finanziamento agevolato è <b>rimborsata</b> dall'impresa beneficiaria<sup>25</sup>.</p> <p>A livello <b>contabile</b>, l'importo della quota di contributo a fondo perduto convertita deve essere appostato in una <b>riserva indisponibile</b>. Per i <b>primi 5 anni</b> la riserva potrà essere utilizzata <b>esclusivamente</b> per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ la <b>copertura di perdite</b>;</li> <li>♦ gli <b>aumenti di capitale</b>.</li> </ul> <p>Decorsi i 5 anni la riserva diventa <b>disponibile</b> nonché, eventualmente, <b>distribuibile ai soci</b>.</p>  |
| <p><b>BENEFICIARI DEI<br/>VOUCHER PER I<br/>SERVIZI<br/>SPECIALISTICI</b></p> | <p>Possono beneficiare delle agevolazioni relative ai <b>voucher per i servizi resi dalle imprese creative</b> (anche in collaborazione con altri soggetti) le imprese, operanti in <b>qualunque settore</b><sup>26</sup>, che intendono acquisire un <b>supporto specialistico nel settore creativo</b>.</p> <p>Ai fini dell'accesso al beneficio in esame le imprese devono <b>provare</b> di avere, alla data di presentazione della domanda, gli stessi requisiti previsti per la precedente agevolazione – fatta eccezione (ovviamente) per quella relativa al settore in cui operano.</p> <p>Valgono, inoltre, le stesse <b>esclusioni</b> viste per la precedente agevolazione.</p>   |
| <p><b>SPESE AMMISSIBILI<br/>E CONTRIBUTO A<br/>FONDO PERDUTO</b></p>          | <p>Le spese ammissibili al voucher sono quelle che riguardano le <b>iniziative finalizzate all'introduzione</b> nell'impresa di <b>innovazioni di prodotto, servizio e di processo</b> e al <b>supporto dei processi di ammodernamento</b> degli assetti gestionali e di crescita organizzativa e commerciale, attraverso l'<b>acquisizione di servizi specialistici nel settore creativo</b>.</p> <p>I servizi specialistici di cui sopra devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ essere <b>erogati da</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>imprese creative</b> di micro, piccola e media dimensione<sup>27</sup>, ovvero da</li> <li>✓ <b>università o enti di ricerca</b>;</li> </ul> </li> <li>♦ essere oggetto di un <b>contratto sottoscritto</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>dopo la presentazione della domanda</b> di agevolazione ed</li> <li>✓ <b>entro 3 mesi</b> dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni;</li> </ul> </li> <li>♦ avere ad oggetto i seguenti <b>ambiti strategici</b><sup>28</sup>: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ azioni di sviluppo di marketing e sviluppo del brand;</li> <li>✓ design e design industriale;</li> <li>✓ incremento del valore identitario del company profile;</li> </ul> </li> </ul> |

<sup>25</sup> secondo le modalità riportate del Decreto.

<sup>26</sup> fatte salve le esclusioni derivanti dalla normativa in materia di aiuti di Stato applicabile.

<sup>27</sup> secondo la classificazione contenuta nell'allegato I al regolamento GBER.

<sup>28</sup> che saranno oggetto di ulteriori specificazioni nel provvedimento di cui si dirà.

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   | <p>✓ innovazioni tecnologiche nelle aree della conservazione, fruizione e commercializzazione di prodotti di particolare valore artigianale, artistico e creativo.</p> <p>Il <b>contenuto</b> e le <b>finalità</b> delle prestazioni specialistiche, nonché le <b>modalità organizzative</b> adottate per il loro concreto svolgimento nel corso del rapporto, devono <b>risultare dal contratto stipulato</b> per l'acquisizione del servizio.</p> <p>I voucher assumono la forma del <b>contributo a fondo perduto</b>, fino a copertura del <b>80% delle spese</b> per l'acquisizione dei servizi specialistici nel settore creativo e, comunque, per un <b>importo massimo pari a 10.000 euro</b><sup>29</sup>.</p> |  |  |
| <b>ULTERIORI MISURE DI SOSTEGNO AL SETTORE CREATIVO</b> | <p>Vengono infine sostenute le <b>attività di analisi, studio, promozione e valorizzazione del sistema imprenditoriale del settore creativo</b>, incluse quelle funzionali a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ presentazione delle domande di agevolazioni;</li> <li>♦ valutazione dell'impatto degli interventi;</li> <li>♦ approfondimento delle dinamiche del settore creativo.</li> </ul> <p>Per simili misure sarà necessaria la <b>definizione</b> e l'<b>attuazione</b> da parte del soggetto gestore del fondo, con possibilità di avvalersi di esperti o di strutture specializzate.</p>   |  |  |
| <b>CODICI ATECO</b>                                     | <b>Codice ATECO</b>   | <b>Attività</b>  |  |
|   | 13.10.00  | Preparazione e filatura di fibre tessili   |  |
|   | 13.20.00  | Tessitura  |  |
|   | 13.91.00  | Fabbricazione di tessuti a maglia  |  |
|   | 13.92.10  | Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento                                      |  |
|   | 13.92.20  | Fabbricazione di articoli in materie tessili   |  |
|   | 13.93.00  | Fabbricazione di tappeti e moquette  |  |
|   | 13.94.00  | Fabbricazione di spago, corde, funi e reti   |  |
|   | 13.95.00  | Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento) |  |
|   | 13.96.10  | Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili   |  |
|   | 13.99.10  | Fabbricazione di ricami  |  |
|   | 13.99.20  | Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti   |  |
|   | 14.11.00  | Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle  |  |
|   | 14.13.20  | Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno   |  |

<sup>29</sup> fatto salvo il rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile.



|  |          |  |
|--|----------|--|
|  | 14.19.10 | Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento   |
|  | 15.12.09 | Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria                             |
|  | 16.10.00 | Taglio e piallatura del legno  |
|  | 16.2     | Fabbricazione di prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio                                   |
|  | 16.29.19 | Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili)   |
|  | 16.29.20 | Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero   |
|  | 16.29.30 | Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio   |
|  | 16.29.40 | Laboratori di cornici  |
|  | 17.29    | Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone   |
|  | 18.1     | Stampa e servizi connessi alla stampa  |
|  | 18.13    | Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media   |
|  | 18.14    | Legatoria e servizi connessi   |
|  | 18.20    | Stampa e riproduzione di supporti registrati   |
|  | 23.19.20 | Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico   |
|  | 23.41.00 | Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali  |
|  | 23.49.00 | Fabbricazione di altri prodotti in ceramica  |
|  | 23.70.20 | Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico                                    |
|  | 25.99.30 | Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli  |
|  | 26.52    | Fabbricazione orologi  |
|  | 31.09.05 | Finitura mobili  |
|  | 32.1     | Fabbricazione di gioielleria, bigiotteria e articoli connessi, lavorazione delle pietre preziose               |
|  | 32.2     | Fabbricazione di strumenti musicali  |
|  | 32.4     | Fabbricazione di giochi e giocattoli   |
|  | 58.11    | Edizione di libri  |
|  | 58.14    | Edizione di riviste e periodici  |
|  | 58.19.00 | Altre attività editoriali  |
|  | 58.21    | Edizione di giochi per computer  |
|  | 59       | Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore |



|  |          |  |
|--|----------|--|
|  | 60.10.00 | Trasmissioni radiofoniche  |
|  | 60.20.0  | Programmazione e trasmissioni televisive   |
|  | 62.01    | Produzione di software non connesso all'edizione   |
|  | 63.12    | Portali web  |
|  | 70.21    | Pubbliche relazioni e comunicazione  |
|  | 71.1     | Attività degli studi di architettura, ingegneria ed altri studi tecnici  |
|  | 73.11    | Agenzie pubblicitarie  |
|  | 74.1     | Attività di design specializzate   |
|  | 74.20.1  | Attività di riprese fotografiche   |
|  | 74.20.2  | Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa   |
|  | 90       | Attività creative, artistiche e di intrattenimento, con esclusione del Codice 90.03.01 Attività dei giornalisti indipendenti |
|  | 91.0     | Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali  |
|  | 95.24    | Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria   |
|  | 95.25    | Riparazione orologi  |



---

## 5 PER MILLE CULTURA: NUOVE ISCRIZIONI ENTRO IL 28 FEBBRAIO

### INTRODUZIONE

Entro il **28 febbraio 2022** gli **enti senza scopo di lucro** legalmente riconosciuti, che svolgono **attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali**, che intendono **beneficiare del riparto del 5xmille destinato alla cultura**, relativo all'anno finanziario **2022**, devono **presentare istanza di iscrizione** nell'apposito elenco tenuto dal MiC, esclusivamente per via telematica, mediante apposita procedura accessibile dal sito web del Ministero della cultura.

Il **portale per effettuare l'iscrizione** sarà operativo **dal 1° febbraio al 28 febbraio 2022**, al seguente indirizzo: <https://servizionline.cultura.gov.it/>.

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo nel dettaglio i passi da compiere per accedere al contributo, gli adempimenti e le scadenze da ricordare.

### INDICE DELLE DOMANDE

1. **Chi sono i soggetti beneficiari** del cinque per mille Cultura?
2. **Quali sono le modalità** e i termini di **iscrizione**?
3. **L'ente già iscritto** negli elenchi permanenti deve **presentare domanda ogni anno**?
4. **Cosa succede** in caso di **variazione del rappresentante legale** o **perdita dei requisiti**?
5. **Quali sono gli obblighi dei beneficiari** della quota del cinque per mille?
6. **Cosa deve fare il cittadino per destinare** la quota del **5xmille alla cultura**?

## DOMANDE E RISPOSTE

### D.1. CHI SONO I SOGGETTI BENEFICIARI DEL CINQUE PER MILLE CULTURA?

**R.1.** I soggetti ammessi al riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef destinata, a scelta del contribuente, al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici<sup>30</sup>, sono<sup>31</sup>:

- ♦ il **Ministero della cultura**;
- ♦ gli **istituti del medesimo Ministero dotati di autonomia speciale**;
- ♦ gli **enti senza scopo di lucro**, legalmente riconosciuti, che realizzino, conformemente alle proprie finalità principali definite per legge o per statuto, **attività di tutela, promozione o valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici** e che dimostrino di **operare in tale campo da almeno 5 anni**.

### D.2. QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI, LE MODALITÀ E I TERMINI DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO DEI BENEFICIARI?

**R.2.** Le **modalità** di presentazione dell'istanza e i **criteri di riparto** della quota del **cinque per mille** dell'imposta sui redditi delle persone fisiche destinate al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei **beni culturali** sono definiti dal [Dpcm del 28.07.2016](#) e per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle disposizioni di cui al [Dpcm del 23 luglio 2020](#).

**NUOVA ISCRIZIONE  
BENEFICIARI  
5X1000 CULTURA**

**dal 1° febbraio al 28 febbraio 2022**  
per l'anno finanziario 2022  
<https://servizionline.cultura.gov.it/>

Il MIC ha reso disponibile anche il [manuale utente](#)  
per la compilazione delle domande

In caso di necessità di un **supporto tecnico** inviare una segnalazione all'indirizzo:

[portaleprocedimenti.support@beniculturali.it](mailto:portaleprocedimenti.support@beniculturali.it)

In caso di necessità di un **supporto amministrativo** inviare una mail all'indirizzo:

[cinquepermille@beniculturali.it](mailto:cinquepermille@beniculturali.it)

Questi gli **adempimenti** previsti ai fini delle **nuove iscrizioni per gli enti senza scopo di lucro**, legalmente riconosciuti, che realizzino, conformemente alle proprie finalità principali definite per legge o per statuto, attività di tutela, promozione o valorizzazione dei beni culturali e

<sup>30</sup> Ai fini del Dpcm del 28.07.2016 si applicano le definizioni di "beni culturali", "beni paesaggistici" e "attività di tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici" contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.

<sup>31</sup> Ai sensi dell'art. 2 del Dpcm del 28.07.2016.

paesaggistici e che dimostrino di operare in tale campo da almeno 5 anni<sup>32</sup>:

- ◆ entro il 28 febbraio, gli enti senza scopo di lucro legalmente riconosciuti che intendono beneficiare del riparto devono presentare istanza di iscrizione nell'apposito elenco tenuto dal Ministero della cultura esclusivamente per via telematica, mediante apposita procedura accessibile dal sito web del Ministero al seguente indirizzo: <https://servizionline.cultura.gov.it/>
- ◆ Alla domanda presentata devono essere **allegati i seguenti documenti**:
  - ✓ una **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà**, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, relativa al possesso dei requisiti che qualificano il soggetto fra quelli da ammettere al riparto;
  - ✓ una **relazione sintetica descrittiva dell'attività** di tutela, promozione o valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici svolta nell'ultimo quinquennio;
  - ✓ **in caso di interventi di restauro** devono altresì essere allegate le copie conformi ai relativi agli originali ai sensi del citato d.P.R. n. 445 del 2000, delle autorizzazioni alla realizzazione degli interventi rilasciate dalle competenti soprintendenze e dei conseguenti atti di collaudo.
- ◆ **entro il 20 marzo**, il Ministero redige l'elenco degli enti indicando per ciascuno di essi denominazione, sede e codice fiscale, e pubblicato sul sito web del Ministero;
- ◆ **entro il 1° aprile il legale rappresentante** dell'ente richiedente può chiedere la **rettifica di eventuali errori di iscrizione**;
- ◆ **entro il 1° maggio**, dopo aver proceduto alla rettifica degli eventuali errori di iscrizione il Ministero **pubblica sul proprio sito web due distinti elenchi definitivi**, relativi ai soggetti **ammessi al riparto ed a quelli esclusi** che trasmette altresì all'Agenzia delle Entrate.

Il Ministero procede ai controlli, anche a campione, circa la veridicità della dichiarazione sostitutiva e i soggetti che non risultino in possesso dei requisiti previsti sono cancellati dall'elenco con provvedimento del Direttore Generale del Bilancio.

| LE DATE DA RICORDARE   |                                   |
|--|-----------------------------------|
| PRIMA ISCRIZIONE   |                                   |
| Presentazione <b>nuova istanza</b>   | Entro il 28 febbraio              |
| Pubblicazione elenco iscritti sul sito del Ministero della cultura (MIC)                                 | Entro il 20 marzo                 |
| Correzione eventuali errori  | Entro il 1° aprile                |
| Pubblicazione sul sito del MIC due distinti elenchi definitivi, ammessi ed esclusi                       | Entro il 1° maggio                |
| ELENCHI PERMANENTI   |                                   |
| Pubblicazione degli <b>elenchi permanenti</b> degli enti accreditati <b>nei precedenti esercizi</b>      | Entro il 31 marzo di ciascun anno |
| In caso di variazioni dei requisiti per l'accesso al beneficio, invio di una comunicazione, da parte del | Entro il 20 maggio                |

<sup>32</sup> dell'art. 2, comma 2 lett. c) del Dpcm del 28.07.2016.



|   |  |
|---|--|
| legale rappresentante all'amministrazione<br>competente |  |
|---|--|

#### D.3. L'ENTE GIÀ ISCRITTO NEGLI ELENCHI PERMANENTI DEVE PRESENTARE DOMANDA OGNI ANNO?

**R.3.** La richiesta di iscrizione al riparto della quota del cinque per mille e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla persistenza dei requisiti per l'ammissione al contributo, regolarmente adempiute, **esplicano effetti, fermi restando i requisiti per l'accesso al beneficio**, anche per gli esercizi finanziari successivi a quello di iscrizione.

Di conseguenza, gli **enti già iscritti non sono tenuti a riprodurre la domanda** di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva, e sono inseriti in un **apposito elenco permanente**, integrato, aggiornato e pubblicato sul sito web del Ministero entro il 31 marzo di ciascun anno.



Eventuali **errori rilevati nell'elenco o variazioni intervenute** possono essere fatti valere, **entro il 20 maggio**, dal legale rappresentante dell'ente richiedente, ovvero da un suo delegato, presso il medesimo Ministero.

#### D.4. COSA SUCCEDDE IN CASO DI VARIAZIONE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE O PERDITA DEI REQUISITI?

**R.4.** Per gli enti già iscritti, in caso di **variazione del legale rappresentante**, la dichiarazione sostitutiva perde efficacia.

Pertanto, **il nuovo rappresentante** deve provvedere, a pena di decadenza, a **sottoscrivere e trasmettere una nuova dichiarazione** con l'indicazione della data della sua nomina e di quella di iscrizione dell'ente alla ripartizione del contributo.

[Modulo variazione legale rappresentante legale](#)

Il suddetto modulo dovrà essere scansionato in formato pdf, e unitamente alla copia del documento di identità e copia dell'atto comprovante il possesso dei poteri di legale rappresentante dovranno essere inviati a [mbac-dg-bi.servizio2@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-bi.servizio2@mailcert.beniculturali.it)

Nell'ipotesi invece di **sopravvenuta perdita dei requisiti**, il rappresentante legale dell'ente sottoscrive e trasmette all'amministrazione competente, con le medesime modalità della dichiarazione sostitutiva, **la revoca dell'iscrizione**.

Il contributo indebitamente percepito in assenza di revoca, ai sensi dell'art. 2 comma 10 del D.P.C.M. 28 luglio 2016, è soggetto alla procedura di recupero come disciplinata dal combinato disposto dell'art. 6 del Dpcm 28 luglio 2016 e dettagliatamente dall'art. 17 Dpcm 23 luglio 2020.

## D.5. QUALI SONO GLI OBBLIGHI DEI BENEFICIARI DELLA QUOTA DEL CINQUE PER MILLE?

**R.5.** Tutti i soggetti beneficiari del contributo del 5 per mille, indipendentemente dall'ammontare del contributo percepito, **entro 12 mesi dalla percezione delle somme**, hanno l'obbligo di redigere un **rendiconto e una relazione illustrativa** nel rispetto delle **modalità** pubblicate sul [sito web del Ministero](#).

La relazione descrittiva dovrà esporre in maniera chiara l'utilizzo delle somme, gli interventi o i progetti realizzati e il dettaglio dei costi inseriti nel rendiconto.

Ai fini della rendicontazione è necessario utilizzare esclusivamente il modulo che qui alleghiamo.

**Indicazioni aggiornate** relative alla rendicontazione delle somme del cinque per mille e **modulistica** da utilizzare

[Indicazioni aggiornate Rendicontazione](#)

[Modulo di Rendicontazione \(.xlsx\)](#)

[Modulo di accantonamento \(.xlsx\)](#)

Possono essere **inserite nel rendiconto le spese effettivamente sostenute entro i 12 mesi successivi alla data di percezione del contributo**.



Il rendiconto e la relazione devono essere **conservati**, unitamente ai giustificativi di spesa, per almeno **dieci anni** presso la sede legale ed essere messi a disposizione del Ministero qualora ne faccia richiesta.

In generale, ogni **spesa riportata nel rendiconto, per essere ammissibile**, deve essere pertinente alle attività statutarie di interesse generale svolte dall'ente e coerente con le finalità statutarie dal medesimo perseguite. Deve essere inoltre:

- ◆ **Effettiva:** tutte le spese devono essere realmente pagate (con l'eccezione degli eventuali importi inseriti nella sezione "accantonamento")
- ◆ **Comprovabile:** ogni singola spesa inserita nel rendiconto deve essere comprovata dal relativo giustificativo (es. fatture, buste paga, ricevute, ecc.), o da documenti contabili di valore probatorio equivalente inerenti alla specifica natura della spesa (es. copia dei bonifici);
- ◆ **Tracciabile:** l'avvenuto pagamento di ciascuna spesa deve essere comprovato da documentazione idonea a garantirne la tracciabilità, pertanto i pagamenti effettuati attraverso bonifico, carta di debito/credito o assegno, dovranno essere accompagnati da contabili bancarie riconducibili all'ente e alla spesa sostenuta e, ove necessario, anche da copia dell'estratto conto cartaceo o elettronico. L'uso del contante è ammesso nei limiti previsti della normativa vigente;
- ◆ **Contabilizzata:** la spesa, per essere ammissibile, deve aver dato luogo a adeguate registrazioni nella contabilità del soggetto beneficiario;
- ◆ **Legittima:** la spesa deve essere conforme alla normativa in materia di cinque per mille dettata dal d.P.C.M. 28 luglio 2016.

Non è consentito utilizzare il contributo derivante dal cinque per mille per coprire, in tutto o in parte, le spese di pubblicità sostenute per realizzare campagne e attività di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del cinque per mille<sup>33</sup>.

**Non possono inoltre essere esposte nel rendiconto** ed essere quindi riconosciute:

- ◆ le uscite effettuate a titolo di investimenti finanziari;
- ◆ le somme in pagamento di multe e sanzioni, tanto civili quanto amministrative;
- ◆ le spese non costituenti esborso finanziario in quanto sostenute tramite compensazione di crediti;
- ◆ le spese sostenute dopo la cessazione dell'attività istituzionale dell'ente (es. dopo la delibera di messa in liquidazione dell'ente stesso).



I **beneficiari** che hanno percepito un **contributo pari o superiore a 20.000 euro**<sup>34</sup>, hanno l'**obbligo di pubblicare** sul proprio sito web, **entro 30 giorni** dalla scadenza del termine di cui all'articolo 16, comma 2 (i rendiconti e le relative relazioni dovranno essere trasmesse, entro trenta giorni dalla data ultima prevista per la compilazione, all'amministrazione competente alla erogazione delle somme, per consentirne il controllo):

- ◆ **gli importi percepiti**
- ◆ **e il rendiconto**

dandone anche **comunicazione nei successivi 7 giorni a mezzo pec** al Ministero con indicazione del link della pagina web nel quale il rendiconto è stato pubblicato.

## **D.6. COSA DEVE FARE IL CITTADINO PER DESTINARE LA QUOTA DEL 5XMILLE ALLA CULTURA?**

**R.6.** Ricordiamo che **in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi**, il contribuente può destinare una quota pari al **cinque per mille** della propria imposta sul reddito alle seguenti finalità:

- ◆ sostegno degli enti del Terzo Settore iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 46, comma 1, del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese costituite in forma di società, nonché sostegno delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), iscritte all'Anagrafe delle ONLUS. L'articolo 9, comma 6, del Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, stabilisce, infatti, che fino al 31 dicembre 2022, le ONLUS iscritte all'Anagrafe, continuano ad essere destinatarie della quota del cinque per mille dell'Irpef, con le modalità previste per gli enti del volontariato dal DPCM 23 luglio 2020;
- ◆ finanziamento della ricerca scientifica e dell'università.
- ◆ finanziamento della ricerca sanitaria;
- ◆ finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del D.P.C.M. 28 luglio 2016);
- ◆ sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza;
- ◆ sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale (decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 2 aprile 2009)
- ◆ sostegno degli enti gestori delle aree protette.

<sup>33</sup> Art. 16, comma 4, del d.P.C.M. 23 luglio 2020.

<sup>34</sup> Ai sensi dell'art. 16, comma 5, del d.P.C.M. 23 luglio 2020.

Per esprimere la scelta, il contribuente deve compilare l'**apposita scheda** (Mod. 730-1, in caso di presentazione del Modello 730), da presentare integralmente anche nel caso in cui sia stata operata soltanto una delle scelte consentite. Anche i contribuenti che non devono presentare la dichiarazione, indicati nel precedente paragrafo 4 della parte "I - Introduzione", possono scegliere di destinare l'otto, il cinque e il due per mille dell'Irpef utilizzando l'apposita scheda allegata allo schema di Certificazione Unica 2022 o al modello REDDITI Persone fisiche 2022 e seguendo le relative istruzioni.

La scelta va espressa apponendo la propria firma solo nel riquadro corrispondente alla finalità cui si intende destinare la quota del cinque per mille dell'Irpef, e, se preferisce, indicare anche il codice fiscale di uno specifico soggetto beneficiari. Nel caso di destinazione del **5x1.000 dell'IRPEF alle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei Beni culturali e paesaggistici**, si veda il riquadro evidenziato nell'immagine.

**SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF** (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

|  |   |
|--|---|
| <p><b>SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE ISCRITTI NEL RUNTS DI CUI ALL'ART. 46, C. 1, DEL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117, COMPRESSE LE COOPERATIVE SOCIALI ED ESCLUSE LE IMPRESE SOCIALI COSTITUITE IN FORMA DI SOCIETA', NONCHÉ SOSTEGNO DELLE ONLUS ISCRITTE ALL'ANAGRAFE</b></p> <p>FIRMA .....</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale) <table border="1" style="display: inline-table; width: 150px; height: 20px; vertical-align: middle;"></table></p> | <p><b>FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITA'</b></p> <p>FIRMA .....</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale) <table border="1" style="display: inline-table; width: 150px; height: 20px; vertical-align: middle;"></table></p>   |
| <p><b>FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA</b></p> <p>FIRMA .....</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale) <table border="1" style="display: inline-table; width: 150px; height: 20px; vertical-align: middle;"></table></p>  | <p><b>FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI TUTELA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 2, C. 2, DEL D.P.C.M. 28 LUGLIO 2016)</b></p> <p>FIRMA .....</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale) <table border="1" style="display: inline-table; width: 150px; height: 20px; vertical-align: middle;"></table></p> |
| <p><b>SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA</b></p> <p>FIRMA .....</p>   | <p><b>SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE AI FINI SPORTIVI DAL CONI A NORMA DI LEGGE CHE SVOLGONO UNA RILEVANTE ATTIVITA' DI INTERESSE SOCIALE</b></p> <p>FIRMA .....</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale) <table border="1" style="display: inline-table; width: 150px; height: 20px; vertical-align: middle;"></table></p>  |
| <p><b>SOSTEGNO DEGLI ENTI GESTORI DELLE AREE PROTETTE</b></p> <p>FIRMA .....</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale) <table border="1" style="display: inline-table; width: 150px; height: 20px; vertical-align: middle;"></table></p>  |   |



La scelta di destinazione del 5x1000 deve essere fatta esclusivamente **per una sola delle finalità beneficarie.**



## PRASSI DELLA SETTIMANA

### PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

#### [Provvedimento 40601 del 8 febbraio 2022](#)

Comunicazioni per la **promozione dell'adempimento spontaneo** nei confronti dei contribuenti che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, le attività finanziarie detenute all'estero, come previsto dalla disciplina in materia di monitoraggio fiscale, nonché gli eventuali redditi percepiti in relazione a tali attività.

### CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

#### [Circolare n. 3/E del 4 febbraio 2022](#)

Principali **novità in materia di IVA, imposte di registro, ipotecaria e catastale e imposta di bollo** contenute nella legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024".

### RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Le Risposte alle **istanze di interpello pubblicate** nella **settimana dal 28.01.2022 al 03.02.2022**, dalla **n. 63 del 03.02.2022 alla n. 81 del 09.02.2022**, sono consultabili direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate ai seguenti link:

- ◆ [Risposte alle istanze di interpello](#)



## SCADENZARIO

### LO SCADENZARIO DAL 11.02.2022 AL 25.02.2022

Martedì 15 Febbraio 2022

**Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco** che hanno effettuato l'opzione per il **regime fiscale agevolato** di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere **all'annotazione**, anche con unica registrazione, **dell'ammontare dei corrispettivi** e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di **attività commerciali**, con **riferimento al mese di gennaio**, nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 (Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91), opportunamente integrato.

Martedì 15 Febbraio 2022

I soggetti **esercenti il commercio al minuto e** assimilati esonerati dalla trasmissione telematica dei corrispettivi, devono provvedere alla registrazione, nel registro dei corrispettivi di cui all'art. 24 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, anche cumulativa, delle operazioni per le quali hanno rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, effettuate nel mese solare precedente.

Martedì 15 Febbraio 2022

**I soggetti IVA** devono procedere **all'emissione e registrazione delle fatture differite** relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti, tra i quali è effettuata l'operazione, nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel **mese solare precedente**.

Martedì 15 Febbraio 2022

**Gli operatori finanziari** indicati all'art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (quali Banche, società, Poste Italiane S.p.a., gli Intermediari Finanziari, le Imprese di Investimento, gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, le Società di Gestione del Risparmio, nonché ogni altro Operatore Finanziario), devono **inviare in via telematica utilizzando l'infrastruttura informatica SID** (Sistema di Interscambio Dati), la **Comunicazione integrativa annuale**



**all'Anagrafe Tributaria - Sezione Archivio dei rapporti finanziari** dei dati e delle informazioni sui rapporti di **natura finanziaria intrattenuti nell'anno 2021** con i propri clienti e sulle operazioni extraconto, nonché della giacenza media relativa ai rapporti di deposito e di conto corrente bancari e postali. In alternativa, per la trasmissione dei soli file inferiori a 20 MB, in formato compresso, può essere utilizzata la PEC.

Mercoledì **16 Febbraio 2022**

I soggetti residenti che **esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici** mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare **la ritenuta del 21%** operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel  **mese di Gennaio 2022** relativi a **contratti di locazione breve**, tramite modello F24 con modalità telematiche.

Mercoledì **16 Febbraio 2022**

I soggetti che **esercitano attività di intrattenimento** o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al **versamento dell'imposta sugli intrattenimenti** relativi alle **attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente**. Il versamento va effettuato tramite **modello F24** con modalità telematiche.

Mercoledì **16 Febbraio 2022**

**Banche, società fiduciarie, imprese di investimento** abilitate all'esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati **che intervengono nell'esecuzione di transazioni finanziarie**, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, **nonché i notai che intervengono nella formazione o nell'autentica** di atti riferiti alle medesime operazioni **devono versare la "Tobin Tax"** relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, effettuati **nel mese precedente**, tramite modello F24 con modalità telematiche. **L'adempimento riguarda anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai.**

Mercoledì **16 Febbraio 2022**

**I sostituti d'imposta** devono **versare le ritenute operate** nel mese di **gennaio 2022** sui redditi di lavoro

|                            |  |
|----------------------------|--|
|                            | <p>dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi.</p>   |
| Mercoledì 16 Febbraio 2022 | <p>I <b>sostituti d'imposta</b> devono provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, <b>nel mese di gennaio 2022</b>, in relazione a <b>incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.</b></p>                    |
| Mercoledì 16 Febbraio 2022 | <p>Le <b>imprese di assicurazione</b> devono effettuare il versamento delle <b>ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita</b> stipulate entro il 31/12/2000, escluso l'evento morte, <b>corrisposti o maturati nel mese precedente</b>, tramite Modello F24 con modalità telematiche.</p> |
| Mercoledì 16 Febbraio 2022 | <p>I soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (<b>O.I.C.R.</b>) devono versare le ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel <b>mese precedente</b>, tramite Modello F24 con modalità telematiche.</p>                  |
| Mercoledì 16 Febbraio 2022 | <p>I sostituti d'imposta devono versare il <b>saldo dell'imposta sostitutiva</b>, al netto dell'acconto versato, sulle <b>rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto maturate nell'anno 2021</b>, con modello F24 con modalità telematiche.</p>   |
| Mercoledì 16 Febbraio 2022 | <p>Banche e Poste italiane Spa devono <b>versare le ritenute sui bonifici effettuati nel mese precedente</b> dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.</p>  |
| Mercoledì 16 Febbraio 2022 | <p>I sostituti d'imposta devono versare il <b>saldo dell'imposta sostitutiva</b>, al netto dell'acconto versato, sulle <b>rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto maturate nell'anno 2021</b>, con modello F24 con modalità telematiche.</p>   |
| Mercoledì 16 Febbraio 2022 | <p>I <b>Condomini</b> in qualità di sostituti d'imposta che hanno operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi pagati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa, devono versarle con modello F24 con modalità telematiche.</p>                  |
| Mercoledì 16 Febbraio 2022 | <p>I <b>contribuenti Iva mensili</b> devono <b>versare l'imposta dovuta per il mese di gennaio</b> (per quelli che hanno</p>   |



|                            |   |
|----------------------------|---|
|                            | affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell'imposta relativa al secondo mese precedente).  |
| Mercoledì 16 Febbraio 2022 | Le <b>associazioni sportive dilettantistiche</b> , le associazioni senza scopo di lucro, e le associazioni pro loco che hanno optato per l'applicazione delle disposizioni previste dalla legge n. 398/1991 devono effettuare la liquidazione e il versamento dell'Iva relativa al <b>quarto trimestre 2021</b> .   |
| Mercoledì 16 Febbraio 2022 | <p>I <b>contribuenti Iva trimestrali per opzione</b> devono provvedere al <b>versamento dell'IVA</b> dovuta <b>per il 4° trimestre, maggiorata dell'1%</b> ad esclusione dei regimi speciali ex art.74, comma 4, D.P.R. 633/72.</p> <p>Per alcune categorie di contribuenti è prevista la possibilità di effettuare le liquidazioni con cadenza trimestrale, a prescindere dal volume di affari e <b>senza l'applicazione degli interessi dell'1%</b>. Si tratta, in particolare dei seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ distributori di carburanti</li><li>◆ autotrasportatori di merci conto terzi</li><li>◆ esercenti attività di servizi al pubblico</li><li>◆ esercenti arti e professioni sanitarie.</li></ul> |
| Mercoledì 16 Febbraio 2022 | I <b>soggetti passivi</b> che facilitano, tramite <b>l'uso di un'interfaccia elettronica</b> quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese di gennaio.   |
| Mercoledì 16 Febbraio 2022 | <b>Le pubbliche amministrazioni e le società</b> che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate ai fini Iva (articolo 5, comma 01, Dm 23 gennaio 2015), devono versare l'Iva relativa al mese di gennaio dovuta a seguito di <b>scissione dei pagamenti</b> .  |
| Lunedì 21 Febbraio 2022    | Le <b>imprese elettriche</b> devono inviare la <b>Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV</b> addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel <b>mese di gennaio</b> (Articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94), esclusivamente in via telematica mediante  |



---

il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati.

---

Venerdì **25 Febbraio 2022**

Gli operatori intracomunitari con **obbligo mensile** devono presentare in via telematica gli elenchi riepilogativi delle cessioni e/o acquisti di beni e delle prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel mese di **gennaio**.

---